


Publicato il 22/12/2022



N.00601 2022 REG.PROV.CAU.
N. 00881/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 881 del 2022, proposto da

Romagna Giochi s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, Guidi Pier Luigi titolare della licenza di P.S. ex art. 88 TULPS per l'attività di raccolta del gioco a mezzo videoterminali (VLT) presso il locale sito in Rimini, Viale Principe di Piemonte n. 6, rappresentati e difesi dall'avvocato Gianfranco Fiorentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Rimini, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Benedetta Ricci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Leonardo Zanetti in Bologna, via Lodovico Savioli 11/A;

Questura di Rimini, Ministero dell'Interno, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Scuola Infanzia Paritaria Don Masi, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento della Questura di Rimini divisione PAS cat. 11E/2022 emesso e notificato con PEC in data 22 novembre 2022 a mezzo del quale il primo Dirigente della PS responsabile dell'Ufficio PAS della Questura di Rimini dr. Massimo Sacco, invitava il sig. Guidi Pier Luigi, titolare dell'autorizzazione di polizia a riconsegnare le licenze ex art. 88 TULPS rilasciate in data 15.01.2014 e successive modifiche e integrazioni per la raccolta del gioco a mezzo videoterminali VLT,
- di ogni altro atto e provvedimento ad esso presupposto e conseguente ed in particolare, per quanto nel presente contesto possa interessare alla domanda del ricorrente in questa controversia,
 - a) della Deliberazione del Consiglio Comune di Rimini n. 9 del 25 marzo 2021 avente ad oggetto “Variante specifica per l'aggiornamento normativo del R.U.E. ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L.R. 24/2017” adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 17 ottobre 2019 ed integrata con deliberazione di C.C. N. 4 del 15.02.2020 Approvazione definitiva” pubblicata sul BURERT Regione Emilia Romagna del 14 aprile 2021 ed in particolare per l'annullamento delle modifiche inserite all'art. 68 commi 2 e 3 della Normativa Tecnica del Regolamento Edilizio Comunale (RUE) nella parte che impediscono la delocalizzazione e l'installazione dell'attività di sala giochi in ambito ASP 1.
 - b) della deliberazione della Giunta Comunale di Rimini n. 388 del 10/12/2019 “Aggiornamento della mappature dei luoghi sensibili approvata con delibera della Giunta Comunale n. 340 del 12.12.2017 avente ad oggetto la Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 831/2017 recante modalità applicative del divieto alle sale giochi e sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi da gioco d'azzardo lecito (L.R. 5/13)”;
 - c) della deliberazione Giunta Comunale di Rimini n. 340 del 12.12.2017 avente ad oggetto “Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 831/2017

recante modalità applicative del divieto alle sale giochi e sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi da gioco d'azzardo lecito (LR 5/13)”; tali ultimi provvedimenti presupposti a quello impugnato in questa sede sono stati già impugnati con il ricorso RG n. 824/2021;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rimini;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 c. p. a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2022 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che:

- con il connesso ricorso Rg. n. 824/21 l'odierna ricorrente ha gravato gli atti presupposti con cui il Comune di Rimini ha accertato in esecuzione della L.R. 5/2013 l'ubicazione della sala giochi della ricorrente a distanza inferiore (500 mt.) a luoghi c.d. sensibili al fine della delocalizzazione o della definitiva chiusura;
- a sostegno del suindicato gravame ha lamentato tra l'altro l'effetto c.d. espulsivo dei provvedimenti comunali in violazione dell'art. 41 Cost. e dell' art. 1 Prot. 1 Convenzione EDU;
- il suddetto ricorso è in attesa di fissazione della trattazione nel merito;
- con il ricorso in esame viene impugnato il provvedimento del Questore di Rimini di revoca della licenza ex art 88 t.u.l.p.s. motivato unicamente dall'inosservanza dei suesposti limiti distanziali, unitamente alle presupposte deliberazioni comunali;

Ritenuto, ad un sommario esame, di poter apprezzare favorevolmente le esigenze cautelari nelle more dell'esame nel merito della legittimità dei suindicati atti presupposti e ravvisata la necessità di trattazione congiunta nel merito con il

connesso ricorso rg. 824/21;

Considerata la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia -Romagna Bologna (Sezione Prima) accoglie la suindicata domanda cautelare e per l'effetto:

- a) sospende l'efficacia del provvedimento impugnato.
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso e del connesso ricorso rg. 824/21 l'udienza pubblica dell'11 ottobre 2023.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Ugo Di Benedetto, Presidente

Gianluca Di Vita, Consigliere

Paolo Amovilli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Paolo Amovilli

IL PRESIDENTE
Ugo Di Benedetto

IL SEGRETARIO